

Legge regionale 29 marzo 2005 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 24/07/2006

Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio.

Art. 1

(Norme in materia di finanza locale e proroga di termini in materia di strutture ricettive turistiche e di condono edilizio)

1. Le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi di comuni della Regione concorrono ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea adottando comportamenti idonei a contenere la spesa.

2.

(ABROGATO)

(1)

3.

(ABROGATO)

(2)

4. I commi 43, 44, 45 e 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), non si applicano per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia.

5.

(ABROGATO)

(3)

6. All'articolo 57, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, relativo alla classificazione delle case e appartamenti per vacanze, le parole <<fino al 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle parole <<fino al 31 dicembre 2005>>.

7. La modifica del termine di cui al comma 6 ha effetto dalla data di entrata in vigore

della legge regionale 18/2003.

8. Alla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (Norme regionali sulla sanatoria degli abusi edilizi prevista dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche, nonché sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole <<è presentata al Comune entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<è presentata al Comune entro il 31 ottobre 2005>>;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole <<deve essere presentata entro il 31 marzo 2005>> sono sostituite dalle parole <<deve essere presentata entro il 31 ottobre 2005>>.

9. Le modifiche dei termini di cui al comma 8 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 26/2004.

Note:

1 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006

2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006

3 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 28, L. R. 12/2006

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.